

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1436/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che modifica gli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio** 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1439/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità** 30
- ★ **Regolamento (CE) n. 1440/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi** 32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/601/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti C 54/2001 (ex NN 55/2000) «Foreign Income» al quale l'Irlanda ha dato esecuzione** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 569] 51

2003/602/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 agosto 2003, che abroga la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2889] 60

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 12 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	56,2
	999	56,2
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	382	55,1
	388	53,6
	524	50,5
	528	46,3
	999	51,4
0806 10 10	052	116,4
	220	126,8
	400	181,4
	600	129,5
	999	138,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	65,0
	388	76,5
	400	85,2
	508	66,9
	512	91,4
	528	68,9
	720	99,2
	800	204,6
	804	90,7
	999	94,3
0808 20 50	052	94,0
	388	65,6
	512	54,6
	528	87,4
	800	123,4
0809 30 10, 0809 30 90	999	85,0
	052	131,9
	068	54,1
	094	70,9
0809 40 05	999	85,6
	064	72,2
	066	57,9
	093	63,0
	094	66,2
	999	64,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2003

che modifica gli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1309/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, rendono necessaria anche la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94. Per motivi di chiarezza, tale allegato dovrebbe essere sostituito per intero.
- (2) L'entrata in vigore della nuova Carta costituzionale dell'Unione di Serbia e Montenegro, che ha ribattezzato l'ex «Repubblica federale di Jugoslavia» con il nome di «Serbia e Montenegro» a decorrere dal 4 febbraio 2003, rende opportuna la sostituzione del nome dell'ex Repubblica ovunque esso appaia negli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94.

(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento.
- 2) Il termine «Repubblica federale di Jugoslavia» viene sostituito dal termine «Serbia e Montenegro» ovunque esso appaia negli allegati II, III B e VI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo "ex", i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)", comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2003	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)

GRUPPO I A

1	<p>Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto</p> <p>5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00</p>		
2	<p>Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate</p> <p>5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10, 5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99, 5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217
GRUPPO II A			
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toilette o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO II B			
12	Calze-mutande ("collants"), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00, 6213 90 00	59	17

(1)	(2)	(3)	(4)
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	2,3	435
24	Camice da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 92 00, ex 6107 99 00 Camice da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90, 6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10, 6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90, 6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10, 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	1,67	600

(1)	(2)	(3)	(4)
76	<p>Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10</p> <p>Grebiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10</p>		
77	<p>Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00</p>		
78	<p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80, 6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00, 6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90</p>		
83	<p>Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00</p>		

GRUPPO III A

33	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99</p>		
34	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19</p>		
35	<p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sinte- tiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90, 5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11, 5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90, 5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10, 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00, 5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00, 5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11, 5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19, 5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		

(1)	(2)	(3)	(4)
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10, 6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10, 6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

10	Guanti a maglia 6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10, 6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00, 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00	9,7	103

(1)	(2)	(3)	(4)
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, 5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		

(1)	(2)	(3)	(4)
96	<p>Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati</p> <p>5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99</p>		
97	<p>Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde</p> <p>5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00</p>		
98	<p>Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97</p> <p>5609 00 00, 5905 00 10</p>		
99	<p>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria</p> <p>5901 10 00, 5901 90 00</p> <p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati</p> <p>5904 10 00, 5904 90 00</p> <p>Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici</p> <p>5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90</p> <p>Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100</p> <p>5907 00 10, 5907 00 90</p>		
100	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie</p> <p>5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99</p>		
101	<p>Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche</p> <p>ex 5607 90 90</p>		
109	<p>Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno</p> <p>6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00</p>		
110	<p>Materassi pneumatici, tessuti</p> <p>6306 41 00, 6306 49 00</p>		
111	<p>Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende</p> <p>6306 91 00, 6306 99 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di rami 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00, 6302 92 00, ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 00		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati" ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 90 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Née"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00, 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, 6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00, 6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 00, 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, 6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00, 6211 49 00		

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

3005 90	4202 92 98	6601 10 00
3921 12 00	5604 10 00	6601 91 00
ex 3921 13	6309 00 00	6601 99
ex 3921 90 60	6310 10 10	6601 99 90
4202 12 19	6310 10 30	7019 11 00
4202 12 50	6310 10 90	7019 12 00
4202 12 91	6310 90 00	ex 7019 19
4202 12 99		8708 21 10
4202 22 10	ex 6405 20	8708 21 90
4202 22 90	ex 6406 10	
4202 32 10	ex 6406 99	8804 00 00
4202 32 90	ex 6501 00 00	9113 90 30
4202 92 11	ex 6502 00 00	ex 9113 90 90
4202 92 15	ex 6503 00	
4202 92 19	ex 6504 00 00	ex 9404 90
4202 92 91	ex 6505 90	ex 9612 10»

REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2003

che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria deve essere sorvegliata attentamente, affinché corrisponda alle risorse disponibili. A tal fine il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce una serie di misure specifiche.
- (2) Occorre stabilire le modalità atte a garantire che gli Stati membri attuino correttamente il capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto di tutti i parametri applicabili per la gestione della capacità della flotta, espressa in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), previsti nel succitato regolamento e nel regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca⁽²⁾.
- (3) I livelli di riferimento per la capacità di pesca debbono essere fissati al 1° gennaio 2003 per la flotta di ogni Stato membro, ad eccezione della flotta immatricolata nelle regioni ultraperiferiche.
- (4) Occorre stabilire le modalità per l'adeguamento dei livelli di riferimento, onde tener conto dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 13, paragrafo 2 e, per motivi di trasparenza, dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, nonché della nuova misurazione della flotta comunitaria che dovrà essere completata entro la fine del 2003, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94⁽⁴⁾.
- (5) Occorre definire le modalità per stabilire se gli Stati membri che concedono aiuti per il rinnovo della flotta dopo il 1° gennaio 2003 rispettano l'obbligo di ridurre del 3%, entro il 1° gennaio 2005, il proprio livello di riferimento al 1° gennaio 2003.
- (6) È eventualmente necessario tener conto, nel determinare i livelli di riferimento, delle domande degli Stati membri presentate alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 e intese ad incrementare gli obiettivi nazionali del quarto Programma di orientamento pluriennale (POP IV), secondo quanto prevede l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002⁽⁶⁾, nonché l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio⁽⁷⁾, modificata dalla decisione 2002/70/CE⁽⁸⁾.
- (7) È necessario stabilire un metodo di calcolo per valutare se gli Stati membri gestiscono le entrate e le uscite di pescherecci dalla loro flotta conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (8) Ai fini del calcolo della capacità di pesca totale della flotta al 1° gennaio 2003 occorre considerare in maniera particolare le entrate nella flotta di navi per le quali è stata adottata una decisione amministrativa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, in base alla legislazione in vigore in quel periodo e conformemente al regime nazionale di entrate/uscite notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6 della decisione 97/413/CE, a condizione che tali navi entrino nella flotta entro i tre anni successivi alla data della decisione amministrativa dello Stato membro interessato.
- (9) È necessario adottare modalità di attuazione per le decisioni degli Stati membri relative all'ammissibilità dei lavori di ammodernamento per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, la qualità dei prodotti e l'igiene a bordo dei pescherecci di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per garantire una valutazione trasparente e parità di trattamento delle richieste, evitando al tempo stesso eventuali incrementi dello sforzo di pesca a seguito di tali lavori.
- (10) Un aumento dello spazio chiuso sul ponte principale non si ripercuote sulla stazza delle navi che hanno una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86. Pertanto, nell'adeguare i livelli di riferimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, non si tiene conto degli incrementi di stazza in GT connessi agli interventi di ammodernamento sul ponte principale di tali pescherecci.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.⁽³⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.⁽⁶⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25.⁽⁷⁾ GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.⁽⁸⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77.

- (11) è necessario adottare modalità di applicazione che stabiliscano norme e procedure chiare per la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati al registro della flotta comunitaria e sono necessarie nuove regole di convalida, per garantire la qualità e l'affidabilità dei dati.
- (12) Le relazioni annuali e le relative sintesi compilate dalla Commissione conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 debbono fornire un quadro preciso dell'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca.
- (13) Il comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha formulato il proprio parere in merito alle misure di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dal proprio presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al capitolo sulla politica della flotta del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso si applica alla capacità di pesca dei pescherecci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono:

- utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura, secondo la definizione dell'allegato III, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, oppure
- immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna, secondo quanto indicato dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «GT_a» oppure «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la GT_t. Nella formula relativa al livello di riferimento della stazza di cui all'articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- «GTS» ovvero «gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002»: sono gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e registrati prima della data alla quale è stata calcolata la GT_t;

- «ΔR(GT-GRT)» ovvero «l'adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP»: l'adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP IV, espressi in stazza, a seguito del completamento della nuova misurazione della flotta in stazza GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;
- «GT₁₀₀» oppure «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kW_t e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002;
- «kW_a» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kW_t. Nella formula relativa al livello di riferimento della potenza di cui all'articolo 4 tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della capacità che ha superato la riduzione di potenza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- «kW₁₀₀» ovvero «la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è stata calcolata la GT_t e per le quali la decisione amministrativa dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002;
- «GT_t»: è la stazza totale della flotta calcolata dopo il 1° gennaio 2003;
- «Δ(GT-GRT)» ovvero «il risultato nella nuova misurazione della flotta»: la differenza tra la capacità complessiva, in termini di stazza, della flotta al 1° gennaio 2003 e lo stesso valore ricalcolato una volta terminata la nuova misurazione della flotta in GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;
- «kW_t»: la potenza totale della flotta calcolata successivamente al 1° gennaio 2003;
- «ponte principale»: è il «ponte superiore», secondo la definizione della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969.

CAPITOLO II

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LE FLOTTE PESCHERECCE

Articolo 3

Determinazione dei livelli di riferimento

I livelli di riferimento della stazza (GT) e della potenza (kW) per ogni Stato membro al 1° gennaio 2003 di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, fatta eccezione per quelli delle regioni ultraperiferiche, sono indicati nell'allegato I.

Articolo 4

Controllo dei livelli di riferimento

1. Fatto salvo l'articolo 5, i livelli di riferimento della stazza fissati successivamente al 1° gennaio 2003 [R(GT)_t] per ogni Stato membro sono pari ai livelli di riferimento per tale Stato membro al 1° gennaio 2003 che figurano nell'allegato I [R(GT)₀₃], adeguati nel seguente modo:

- a) detraendo la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (GT_a);
- b) e aggiungendo
 - i) gli incrementi complessivi della stazza concessi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT_s);
 - ii) l'adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP a seguito della nuova misurazione della flotta [ΔR(GT-GRT)].

I livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

$$R(GT)_t = R(GT)_{03} - GT_a + GT_s + \Delta R(GT-GRT)$$

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT₁₀₀), secondo la seguente formula:

$$R(GT)_t = R(GT)_{03} - GT_a - 0,35 GT_{100} + GT_s + \Delta R(GT-GRT)$$

2. Fatto salvo l'articolo 5, i livelli di riferimento della potenza fissati successivamente al 1° gennaio 2003 [R(kW)_t] per ogni Stato membro, sono pari ai livelli di riferimento per tale Stato membro al 1° gennaio 2003 che figurano nell'allegato I [R(kW)₀₃] adeguati detraendo la potenza complessiva delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kW_a].

Tali livelli di riferimento sono calcolati in base alla seguente formula:

$$R(kW)_t = R(kW)_{03} - kW_a$$

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW₁₀₀), secondo la seguente formula:

$$R(kW)_t = R(kW)_{03} - kW_a - 0,35 kW_{100}$$

Articolo 5

Rinnovo della flotta con aiuti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 4, per gli Stati membri che decidono di concedere aiuti per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002, i livelli di riferimento della stazza al 1° gennaio 2005 [R(GT)₀₅] sono pari al 97 % massimo del livello di riferimento per tale Stato membro al 1° gennaio 2003 che figura nell'allegato I, adeguato aggiungendo:

- a) gli incrementi totali di stazza concessi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT_s);
- b) l'adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP a seguito della nuova misurazione della flotta [ΔR(GT-GRT)].

Tali livelli di riferimento debbono corrispondere alla seguente formula:

$$R(GT)_{05} \leq 0,97 R(GT)_{03} + GT_s + \Delta R(GT-GRT)$$

2. Fatto salvo l'articolo 4, per gli Stati membri che decidono di concedere aiuti per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002, i livelli di riferimento della potenza al 1° gennaio 2005 [R(kW)₀₅] sono pari al 97 % massimo del livello di riferimento per tale Stato membro al 1° gennaio 2003 che figura nell'allegato I.

Tali livelli di riferimento debbono corrispondere alla seguente formula:

$$R(kW)_{05} \leq 0,97 R(kW)_{03}$$

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Articolo 6

Capacità di pesca della flotta al 1° gennaio 2003

Ai fini dell'articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT_{03}) e di potenza (kW_{03}) al 1° gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all'allegato II, delle entrate di navi in base a decisione amministrativa dello Stato membro interessato adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, ed in particolare conformemente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, e che intervengono entro i tre anni successivi alla data della decisione amministrativa.

Articolo 7

Sorveglianza delle entrate e delle uscite

1. Nell'intento di conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GT_t) sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° gennaio 2003 (GT_{03}), adeguata nel seguente modo:

- a) detraendo:
 - i) la stazza complessiva delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT_a);
 - ii) il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT_{100});
- b) e aggiungendo:
 - i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (GT_s);
 - ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [$\Delta(GT-GRT)$].

Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

$$GT_t \leq GT_{03} - GT_a - 0,35 GT_{100} + GT_s + \Delta(GT-GRT)$$

2. Nell'intento di conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kW_t) sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° gennaio 2003 (kW_{03}), adeguata detraendo:

- a) la potenza complessiva delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 (kW_a);
- b) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW_{100}).

Ogni Stato membro provvede affinché sia rispettata la seguente formula:

$$kW_t \leq kW_{03} - kW_a - 0,35 kW_{100}$$

CAPITOLO IV

INCREMENTO DELLA STAZZA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA A BORDO, LE CONDIZIONI DI LAVORO, L'IGIENE E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Articolo 8

Ammissibilità delle domande di incremento della stazza

La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette disposizioni;

- b) la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;
- c) l'età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;
- d) l'incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti;
- e) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;
- f) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o agli attrezzi da pesca.

Articolo 9

Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri valutano le domande di incremento della stazza e decidono in merito alla loro ammissibilità, in base alle condizioni stabilite dall'articolo 8.
2. Gli Stati membri istruiscono una pratica per ogni nave per la quale è stata adottata una decisione di incremento della stazza a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Nella pratica sono contenute tutte le informazioni tecniche utilizzate per valutare la domanda dello Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tali pratiche, su richiesta di quest'ultima e senza indugio.

CAPITOLO V

RACCOLTA DI DATI

Articolo 10

Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione

1. Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a:
 - a) ogni entrata o uscita dalla flotta;
 - b) ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati:
 - a) il numero interno e il nome della nave;
 - b) la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave;
 - c) il porto di immatricolazione della nave;
 - d) la natura e la data dell'evento:
 - i) uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, joint venture, trasferimento ad un'altra attività);
 - ii) entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, trasferimento da un'altra attività) oppure
 - iii) ammodernamento, con l'indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
 - e) se l'evento beneficia di aiuti pubblici;
 - f) eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l'aiuto;
 - g) in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in GT) sul e sotto il ponte principale.

3. In attesa che vengano adottate le modalità di attuazione previste dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni che esulano dal campo d'applicazione dell'attuale schedario comunitario delle navi da pesca di cui al regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (¹).

CAPITOLO VI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RELAZIONE ANNUALE

Articolo 11

Scambio di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i dati relativi all'attuazione della legislazione comunitaria sulla politica della flotta, che comprendono le seguenti informazioni:

- a) norme nazionali di attuazione e strumenti per garantire il rispetto delle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) procedure amministrative per il controllo e la sorveglianza della flotta e informazioni sulle autorità competenti;
- c) informazioni generali sullo sviluppo della capacità della flotta, ed in particolare sui ritiri e sui lavori di rinnovo con aiuti pubblici;
- d) eventualmente, i piani di riduzione della flotta per conformarsi ai livelli di riferimento;
- e) informazioni sullo sviluppo della capacità della flotta nelle regioni ultraperiferiche, per quanto riguarda trasferimenti di navi tra continente e regioni ultraperiferiche;
- f) informazioni in merito all'impatto sulla capacità della flotta dei programmi di contenimento dello sforzo, in particolare qualora essi rientrino in un piano di ricostituzione o in un piano di gestione pluriennale;
- g) qualsiasi altra informazione ritenuta utile e opportuna ai fini dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche fra Stati membri.

Articolo 12

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro invia alla Commissione, per via elettronica, una relazione sugli sforzi compiuti nell'anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca.

2. In base ai dati contenuti nel registro comunitario della flotta e alle informazioni che figurano nelle relazioni pervenute a norma del paragrafo 1, la Commissione prepara una relazione di sintesi che presenta entro il 31 luglio di ogni anno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e al comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

I due comitati trasmettono il proprio parere alla Commissione entro il 31 ottobre.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di sintesi, corredata delle relazioni degli Stati membri, assieme ai pareri dei comitati di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali

1. Le relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 12 debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione delle flotte pescherecce rispetto alle attività di pesca: evoluzione nell'anno precedente, anche per quanto riguarda le attività di pesca soggette a gestione pluriennale o a piani di ricostituzione;

(¹) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

- b) gli effetti, sulla capacità di pesca, dei programmi di riduzione dello sforzo di pesca adottati nell'ambito di piani di gestione pluriennali o di ricostituzione ovvero, se del caso, di piani nazionali;
 - c) informazioni sul rispetto del regime di entrata/uscita e del livello di riferimento;
 - d) una relazione di sintesi sulle carenze e i punti di forza del sistema di gestione della flotta, assieme ad un piano di miglioramento e di informazione sul grado generale di attuazione degli strumenti di gestione della flotta;
 - e) eventuali informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle procedure amministrative relative alla gestione della flotta.
2. Le relazioni degli Stati membri non superano le 10 pagine.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

LIVELLI DI RIFERIMENTO PER STATO MEMBRO ⁽¹⁾

Stato membro	Livelli di riferimento 1° gennaio 2003	
	R(GT) ₀₃	R(kW) ₀₃
Belgio	23 372	67 857
Danimarca	132 706	459 526
Germania	84 262	175 927
Grecia	119 910	653 497
Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002) ⁽²⁾	728 344	1 671 739
Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare) ⁽³⁾	230 257	920 969
Irlanda	86 981	230 226
Italia	229 862	1 338 971
Paesi Bassi	213 139	527 067
Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira) ⁽⁴⁾	171 502	412 025
Finlandia	23 203	216 195
Svezia	51 993	261 028
Regno Unito	286 120	1 129 194
Totale	2 381 651	8 064 221

⁽¹⁾ I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.

⁽²⁾ I livelli di riferimento per la Spagna, comprese le Isole Canarie, sono di 783 113 GT e 1 793 251 kW. Tali livelli possono essere modificati in base alla decisione della Commissione che stabilisce i livelli di riferimento per le Isole Canarie in applicazione del regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio [COM(2003)175].

⁽³⁾ I livelli di riferimento per la Francia, compresi i dipartimenti di oltremare, sono di 259 838 GT e di 1 164 805 kW.

⁽⁴⁾ I livelli di riferimento per il Portogallo, comprese Azzorre e Madeira, sono di 194 756 GT e di 492 844 kW.

ALLEGATO II

NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GT₀₃) E DI POTENZA (kW₀₃) AL 1° GENNAIO 2003

Ai fini del presente allegato:

- 1) «GT_{FR}»: è la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, al 1° gennaio 2003 calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;
- 2) «GT₁»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;
- 3) «GT₂»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2002 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali viene ritirata una capacità corrispondente e senza aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002;
- 4) «GT₃»: è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;
- 5) «GT₄»: è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;
- 6) «kW_{FR}»: è la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, al 1° gennaio 2003 calcolata in base al registro comunitario della flotta peschereccia;
- 7) «kW₁»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;
- 8) «kW₂»: è la potenza delle navi entrate nella flotta, con aiuti pubblici, dopo il 31 dicembre 2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2002, in un segmento del POP IV in cui non erano stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;
- 9) «kW₃»: è la potenza complessiva totale delle navi entrate, senza aiuti pubblici, nella flotta dopo il 31 dicembre 2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;
- 10) «kW₄»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti pubblici, in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001, in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT₀₃ e di potenza kW₀₃, secondo la definizione dell'articolo 6, è calcolata mediante le seguenti formule:

$$GT_{03} = GT_{FR} + GT_1 - 0,35 GT_2 + GT_3 - 0,30 GT_4$$

$$kW_{03} = kW_{FR} + kW_1 - 0,35 kW_2 + kW_3 - 0,30 kW_4$$

REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/2003 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in vigore dal 1° luglio 2001 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione, previsti all'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 896/2001 determina in particolare le modalità di fissazione del quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C sulla base della media delle importazioni primarie di banane realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione per la gestione dei contingenti tariffari aperti per l'anno 1998.
- (3) In un'ottica di attualizzazione dei dati e di semplificazione della gestione del regime risulta opportuno, per i contingenti tariffari A/B e C aperti per l'anno 2004 e successivamente per l'anno 2005, calcolare il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali in funzione dell'utilizzazione dei titoli di importazione loro rilasciati in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 e/o loro ceduti conformemente all'articolo 20 dello stesso regolamento, nel corso dell'anno 2002 e successivamente dell'anno 2003.
- (4) Spetta alle competenti autorità nazionali effettuare i controlli documentali necessari a verificare l'utilizzazione del titolo di importazione da parte del titolare del documento o da parte del cessionario in caso di trasferimento del titolo effettuato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 896/2001 nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di impor-

tazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽⁶⁾.

- (5) È opportuno tener conto della situazione particolare in cui potrebbero versare gli operatori tradizionali cui nel 2004 e/o nel 2005 fosse attribuito un quantitativo di riferimento eccezionalmente basso a seguito di una situazione di grave disagio tale da compromettere la loro attività nel corso dell'anno di riferimento e prevedere una procedura per adottare le opportune misure che potrebbero risultare giustificate, entro i limiti dei quantitativi fissati nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C.
- (6) Deve essere di conseguenza modificato il regolamento (CE) n. 896/2001.
- (7) Va ricordato che le disposizioni del regime d'importazione non possono né creare diritti acquisiti, né essere invocate dagli operatori come attese legittime.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione della banana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1) "operatore tradizionale": l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità, durante uno degli anni del periodo di riferimento utilizzato fino al 31 dicembre 2003.

L'operazione di cui al primo comma è denominata in appresso "importazione primaria".

Il quantitativo minimo di cui al primo comma è di 250 tonnellate, o di 20 tonnellate quando la commercializzazione o l'importazione riguardano unicamente banane di lunghezza inferiore o uguale a 10 centimetri.»

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

2) Gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore, in funzione dell'utilizzazione dei titoli di importazione rilasciatigli o da lui utilizzati come cessionario a seguito di un trasferimento effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, rispettivamente per l'anno 2002, per le importazioni da realizzare nel 2004, e per l'anno 2003 per le importazioni da realizzare nel 2005.

2. Ogni operatore tradizionale presenta la domanda di quantitativo di riferimento presso la competente autorità nazionale non oltre il 15 settembre dell'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario.

La domanda contiene l'indicazione dei quantitativi di banane per i quali il richiedente ha utilizzato i certificati di importazione rilasciati per l'anno che determina il quantitativo di riferimento, conformemente al paragrafo 1, ed è accompagnata da copie dei titoli di importazione utilizzati dall'operatore tradizionale richiedente.

3. Gli operatori nati dalla fusione di operatori tradizionali, aventi ciascuno diritti in virtù del presente regolamento, beneficiano degli stessi diritti degli operatori iniziali.

Articolo 5

1. Le competenti autorità nazionali effettuano i controlli necessari a determinare il quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali per ciascuno dei due anni 2004 e 2005. Il controllo sull'utilizzazione dei titoli viene effettuato sulla base delle copie di titoli rilasciati e utilizzati dall'operatore richiedente.

In caso di trasferimento del titolo a norma dell'articolo 20, le competenti autorità nazionali degli Stati membri interessati si comunicano le necessarie informazioni.

2. Le competenti autorità nazionali comunicano alla Commissione, non oltre il 15 ottobre dell'anno che precede quello per il quale è aperto il contingente tariffario, il totale dei quantitativi di riferimento, separatamente per i contingenti tariffari A/B e C.

3. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 2, e in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale.

4. Le competenti autorità nazionali notificano ad ogni operatore tradizionale il suo quantitativo di riferimento, eventualmente adeguato mediante applicazione del coefficiente fissato conformemente al paragrafo 3, non oltre il 15 novembre.

5. Nei casi in cui il quantitativo di riferimento attribuito all'operatore risulta eccezionalmente basso a seguito di una situazione di grave disagio che ha colpito la sua attività nel corso dell'anno di riferimento, l'autorità nazionale competente può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale situazione di disagio, accompagnata dai necessari documenti giustificativi. La Commissione adotta, se del caso, adeguate misure conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 404/93, entro i limiti dei quantitativi fissati nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C.

6. Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione in funzione delle modifiche trasmesse dagli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2003**

relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾,

Si procede alla vendita, mediante 8 gare, dal n. 333/2003 CE al n. 340/2003 CE, di un quantitativo di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi.

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 86,

Il quantitativo totale è di 430 000 ettolitri. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese e portoghese.

considerando quanto segue:

Ciascuna delle gare dal n. 333/2003 CE al n. 339/2003 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; la gara n. 340/2003 CE verte su un quantitativo di 80 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

Articolo 2

(2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi ad uso esclusivo del settore dei carburanti di paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi.

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi seguenti: Costa Rica, El Salvador e Giamaica e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

(3) L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume di alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

(4) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 5

Il prezzo minimo per la presentazione delle offerte è fissato a 9 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per ciascuna delle gare dal n. 333/2003 CE al n. 340/2003 CE.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 6

1. Il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 31 marzo 2004.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere avvenire entro il 30 aprile 2004.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta comporta la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 8

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 9

I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 333/2003 CE**I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins Chez Vopak 3197 XK Botlek Rotterdam	702	50 000	27	Greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 333/2003 CE — Alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 333/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 334/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipe di alcole
FRANCIA	Onivins Chez Vopak 3197 XK Botlek Rotterdam Nederland	410	600	30	Greggio + 92 %
		702	49 400	27	Greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole o in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 334/2003 CE — Alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 334/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel.: (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 335/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 articolo	Tipi di alcole
FRANCIA	Onivins Chez Vopak 3197 XK Botlek Rotterdam	703	50 000	27	Greggio + 92%
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: « Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 335/2003 CE — Alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 335/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 336/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins Chez Vopak 3197 XK Botlek Rotterdam	703	50 000	27	Greggio + 92%
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 336/2003 CE — Alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 336/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 337/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins Chez Vopak 3197 XK Botlek Rotterdam	803	50 000	27	Greggio + 92%
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 337/2003 CE — Alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 337/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 338/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins Chez Vopak 3197 XK Botlek Rotterdam	410	7 700	30	Greggio + 92 %
		703	15 200	27	Greggio + 92 %
		803	27 100	27	Greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 338/2003 CE — Alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 338/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel.: (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax: (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 339/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
FRANCIA	Onivins — Port La Nouvelle Av. Adolphe Turrel B.P. 62 11210 Port La Nouvelle	8	1 800	27	Greggio + 92 %
		2	48 200	27	Greggio + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 339/2003 CE — Alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 339/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 200 000 EUR.

**GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 340/2003
CE**

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
PORTO-GALLO	Bombarral	Inox 147	22 439,17	27	Greggio + 92 %
			2,61	35	Greggio + 92 %
	S. João Da Pesqueira	Inox 1	2 026,95	30	Greggio + 92 %
			10 304,12	30	Greggio + 92 %
			10 330,69	30	Greggio + 92 %
			1 328,91	27	Greggio + 92 %
	Carregado	Inox 2	1 353,91	27	Greggio + 92 %
			2 408,08	27	Greggio + 92 %
			1 422,35	27	Greggio + 92 %
			9 390,84	27	Greggio + 92 %
			1 571,85	27	Greggio + 92 %
			1 339,70	27	Greggio + 92 %
			1 796,34	27	Greggio + 92 %
			1 746,16	27	Greggio + 92 %
			1 725,69	27	Greggio + 92 %
			1 606,88	27	Greggio + 92 %
			1 660,56	27	Greggio + 92 %
			1 674,27	27	Greggio + 92 %
			1 487,21	27	Greggio + 92 %
			1 650,42	27	Greggio + 92 %
1 670,24	27	Greggio + 92 %			
1 063,05	27	Greggio + 92 %			
	Totale		80 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese figurante all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 80 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.
3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: «Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 340/2003 CE — Alcole, DG AGR/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 2 settembre 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 340/2003 CE;
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
 - c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
IVV, R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [tel. (351-21) 356 33 21; telex 18508 IVV P; fax (351-21) 356 12 25].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 320 000 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta.

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo d'intervento.
- 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione.
- 3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 2 del presente regolamento. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.
- 4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- 5) L'impegno del concorrente di rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
- 6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e l'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGRI/D-4 (all'attenzione dei sigg. Willy Schoofs/Félice Romano):

— per e-mail: agri-d4@cec.eu.int

— per fax: (32-2) 295 92 52.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2003

relativa al regime di aiuti C 54/2001 (ex NN 55/2000) «Foreign Income» al quale l'Irlanda ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2003) 569]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/601/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

parallelismo esistente fra il lavoro del gruppo e la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato, che infatti perseguono il medesimo obiettivo, ovvero l'abolizione delle misure che falsano o minacciano di falsare la concorrenza all'interno del mercato unico. La Commissione rileva inoltre i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo ultimo, ovvero l'eliminazione della concorrenza fiscale dannosa, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati dagli Stati membri per smantellare le misure fiscali considerate dannose o per sopprimere le caratteristiche pregiudizievoli di tali misure.

I. PROCEDIMENTO

(1) Nel 1997 il Consiglio ECOFIN ha adottato un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ⁽²⁾ con l'obiettivo di contrastare la concorrenza fiscale dannosa. In seguito il Consiglio ha istituito un gruppo incaricato di valutare le misure fiscali che rientrano nel campo di applicazione di detto codice. A seguito dell'impegno assunto con l'adozione del codice, nel 1998 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾, sottolineando la sua determinazione a perseguire una rigorosa applicazione di dette norme e a rispettare il principio della parità di trattamento. Nell'ambito di questo quadro normativo, la Commissione si è impegnata ad esaminare le misure identificate come dannose dal gruppo «Codice di condotta». In tale contesto la Commissione rileva il

(2) Con lettera del 29 maggio 2000 (D/53182), la Commissione ha richiesto informazioni sul regime denominato Foreign Income. In seguito a una proroga del termine, l'Irlanda ha replicato con lettera del 19 luglio 2000 (A/36170). Una seconda richiesta di informazioni è stata trasmessa l'8 agosto 2000 e un sollecito è stato inviato il 13 settembre 2000. L'Irlanda ha risposto con lettera del 20 settembre 2000 (A/37792).

(3) Con lettera dell'11 luglio 2001 (SG 2001 D/289754), la Commissione ha informato l'Irlanda della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al regime in oggetto. Con lettera del 4 ottobre 2001 (A/37839), l'Irlanda ha presentato le sue osservazioni.

⁽¹⁾ GU C 308 dell'1.11.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni⁽⁴⁾. Non sono pervenute osservazioni in merito.
- (5) Con lettera del 24 gennaio 2002 (D/50287), la Commissione ha richiesto informazioni supplementari. In seguito ad una proroga del termine, l'Irlanda ha risposto con lettera del 26 marzo 2002 (A/32369).

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (6) In Irlanda è generalmente concessa alle società un'esenzione dalla doppia imposizione attraverso il meccanismo del credito di imposta, in base al quale l'imposta nazionale sui redditi e sugli utili soggetti a doppia imposizione viene ridotta dell'imposta estera gravante su tali redditi o utili. Il credito di imposta non può eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta in Irlanda su quei redditi o utili prodotti all'estero. In base al regime Foreign Income, l'agevolazione è concessa esentando i redditi o gli utili prodotti all'estero dall'imposta irlandese sulle società. Il regime Foreign Income varato dall'Irlanda consiste in due misure distinte: una per i dividendi esteri, l'altra relativa ai profitti e agli utili di filiali estere. Tali misure sono descritte nelle sezioni 222 e 847 del Taxes Consolidation Act del 1997.

Sezione 222

- (7) L'esenzione applicabile ai dividendi esteri è stata introdotta in origine dalla sezione 41 del Finance Act 1988, in base alla quale i dividendi che una società stabilita in Irlanda riceve dalle sue controllate estere sono esentati dall'imposta irlandese sulle società laddove tali dividendi siano applicati ad un piano di investimento. Una «controllata estera» è una società avente sede in uno Stato con cui l'Irlanda abbia firmato un trattato contro la doppia imposizione e di cui la società irlandese che richiede l'esenzione controlli il 51 %. Il piano di investimento deve essere presentato in anticipo alle autorità irlandesi che, qualora ritengano che l'investimento sia diretto alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro in Irlanda, rilasciano un certificato di esenzione relativo ad un ammontare di dividendi specificato. I dividendi esenti devono essere applicati entro un periodo di tre anni, che decorre dall'anno precedente la loro riscossione in Irlanda e si conclude due anni dopo.
- (8) La sezione 40 del Finance Act 1991 ha modificato la misura per consentire la presentazione del piano di investimento entro un anno dal suo avvio e per consentire alle autorità irlandesi di estendere il periodo di tre anni entro il quale è possibile applicare i dividendi.

- (9) Non è specificata nessuna categoria di investimenti o di posti di lavoro, a condizione che le attività commerciali e i posti di lavoro interessino il territorio irlandese. L'investimento può riguardare attività svolte direttamente dall'azienda o essere di tipo indiretto, ad esempio sotto forma di sottoscrizione di azioni in un'altra società che successivamente effettuerà l'investimento. Per quanto riguarda l'occupazione, l'investimento può essere destinato alla creazione di nuovi posti di lavoro in un'azienda nuova o in espansione oppure al mantenimento di posti di lavoro in un'azienda che, senza l'investimento, sarebbe probabilmente costretta a cessare l'attività o a ridurre l'organico. Non esistono particolari requisiti riguardo al numero di posti di lavoro creati o mantenuti. L'importo ammissibile all'esenzione può essere diminuito laddove i dividendi non siano tutti applicati al piano di investimento approvato.

Sezione 847

- (10) L'esenzione applicabile ai profitti e agli utili di filiali estere è stata introdotta in origine dalla sezione 29 del Finance Act 1995. I relativi orientamenti sono stati emessi nel 1995.
- (11) Per potere usufruire dell'esenzione, una società deve presentare in anticipo un piano di investimento che descriva in dettaglio l'investimento proposto dalla società stessa o da una sua consociata. Le informazioni a corredo del piano devono includere, fra l'altro, una nota esplicativa della società, caratteristiche e natura delle attività iniziali e programmate, il livello e il tipo di investimento, i tempi di realizzazione, gli accordi di finanziamento, le previsioni finanziarie, le proiezioni in materia di occupazione e l'ubicazione delle attività proposte.
- (12) Le autorità irlandesi possono certificare che la società è «ammissibile» (e, dunque, concedere l'esenzione) se ritengono che il piano sia diretto alla creazione «sostanziale di nuovi posti di lavoro» in Irlanda, che l'investimento sarà realmente effettuato, che l'obiettivo di creare occupazione sarà raggiunto e che il mantenimento dei posti di lavoro in Irlanda dipenda dallo svolgimento delle attività commerciali all'estero. Il livello minimo di occupazione sostenibile creata deve essere nell'ordine di 40 nuovi posti di lavoro incrementali e deve essere raggiunto entro e non oltre il termine di un periodo di tre anni che decorre dalla data di avvio specificata nel certificato di esenzione. Il capitale permanente sostanziale è quello considerato «appropriato» dalle autorità irlandesi e specificato nel certificato di esenzione. I redditi e gli utili derivanti dalle attività commerciali all'estero sono esentati soltanto se tali attività sono condotte nel paese specificato nel certificato di esenzione.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (13) Nella sua valutazione delle informazioni presentate dall'Irlanda nel corso dell'esame preliminare, la Commissione ha constatato che le autorità irlandesi hanno conferito un vantaggio a particolari società esentando dalla tassazione irlandese alcuni dividendi di controllate estere o alcuni profitti e utili di filiali estere. La Commissione ha constatato che tale vantaggio è stato conferito mediante risorse statali, ha avuto un'incidenza sugli scambi tra Stati membri ed è stato selettivo. La Commissione ha inoltre concluso che non è applicabile nessuna delle deroghe al divieto generale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 2 e paragrafo 3 del trattato CE. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione nutre dubbi riguardo alla compatibilità della misura con il mercato comune e ha pertanto deciso di avviare il procedimento di indagine formale.

IV. COMMENTI DELL'IRLANDA

- (14) Con lettera inviata il 4 ottobre 2001, oltre a riepilogare i requisiti previsti dalle sezioni 222 e 847 del Taxes Consolidation Act (cfr. paragrafi 7-12 di cui sopra), le autorità irlandesi hanno formulato alcune osservazioni di carattere generale, hanno aggiunto ulteriori commenti sulle due misure e hanno cercato di correggere eventuali imprecisioni o malintesi contenuti nella lettera della Commissione dell'11 luglio 2001. Le autorità irlandesi hanno inoltre fornito argomentazioni sul possibile legittimo affidamento delle società cui è stata concessa l'esenzione in base al regime in oggetto. Nella lettera del 26 marzo 2002 le autorità irlandesi hanno fornito informazioni supplementari relative all'applicazione pratica delle due misure. Questi commenti possono essere sintetizzati come segue.

Commenti di carattere generale

- (15) La sezione 86 del Finance Act 2001 ha abolito l'esenzione fiscale dei dividendi esteri concessa in virtù della sezione 222, limitandola ai soli dividendi certificati prima del 15 febbraio 2001. La sezione 89 del Finance Act 2001 ha stabilito che nessuna società può usufruire dell'agevolazione di cui alla sezione 847 a meno che non sia in possesso di un certificato di esenzione rilasciato prima del 15 febbraio 2001.
- (16) Nella valutazione⁽⁵⁾ della misura (esaminata nelle sue due componenti) da parte del gruppo «Codice di condotta», la misura non è stata ritenuta in contrasto con i criteri di cui al paragrafo B del codice⁽⁶⁾. Le ragioni addotte dal gruppo non si riferiscono all'esenzione degli utili di esercizio di filiali estere.
- (17) Entrambe le agevolazioni costituiscono un aiuto all'investimento, in quanto presuppongono piani di investimento. Gli importi esentati sono stati per la maggior parte investiti in impianti, macchinari, terreni, fabbricati

e capitale circolante. All'epoca l'intera Irlanda era una regione che rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Le misure sono pertanto compatibili con il mercato comune. Quasi tutte le società a cui è stato rilasciato un certificato di esenzione operavano nell'area di Dublino ma avevano investito sia a Dublino sia in altre aree dell'Irlanda. Le altre società operavano nell'area del sud-est o del centro-ovest. Prima del 1° gennaio 2000 il massimale di intensità degli aiuti di Stato destinati a queste regioni era del 57%. Poiché, nel periodo in questione, l'aliquota dell'imposta sulle società aveva raggiunto un livello massimo del 43% nel 1989, questo tetto non avrebbe potuto essere superato, anche in assenza di specifici controlli. Poiché l'aliquota dell'imposta sulle società è diminuita, negli ultimi anni gli sgravi fiscali sarebbero stati minimi o del tutto assenti.

Sezione 222

- (18) Quando, nel 1988, è stata introdotta la misura, l'economia irlandese attraversava una fase molto difficile, con un tasso di disoccupazione che aveva raggiunto addirittura il 16,3%. Per contrastare il grave disavanzo nelle finanze pubbliche, erano stati adottati drastici provvedimenti. Scopo della misura era favorire il rimpatrio di dividendi in Irlanda a sostegno dell'occupazione. La misura non intendeva promuovere le operazioni commerciali delle controllate estere. In totale sono stati rilasciati alle società irlandesi 12 certificati per il rimpatrio di specifici dividendi. In due casi il piano non è stato attuato e l'esenzione non è stata fruita, mentre in un terzo caso è probabile che l'esenzione non sia mai stata richiesta di fatto. In un altro caso è stato richiesto meno del 20% degli sgravi approvati. Il primo certificato è stato rilasciato il 1° febbraio 1989 e l'ultimo il 5 dicembre 1996. Tutti gli investimenti effettuati in base ai piani approvati sono stati realizzati entro la fine del 1999, quando l'intera Irlanda era considerata una regione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
- (19) Se i dividendi non fossero stati rimpatriati in Irlanda, non sarebbe emerso alcun debito di imposta in relazione alle controllate estere. L'incentivo era volto a garantire che non sarebbe stata dovuta alcuna imposta supplementare qualora i dividendi fossero stati rimpatriati.
- (20) Quasi tutte le aziende a cui è stata concessa l'esenzione operavano nel settore manifatturiero e la maggioranza dei dividendi rimpatriati è stata reinvestita in impianti, macchinari, fabbricati, terreni e capitale circolante. Fra le aziende certificate figurava una delle principali banche irlandesi. In questo specifico caso i dividendi sono stati riutilizzati per investimenti produttivi nei settori della pesca, dell'agricoltura, del turismo, della sanità e delle piccole imprese, oltre che per corsi di formazione e capitale di rischio.

⁽⁵⁾ Relazione del gruppo «Codice di condotta» (tassazione delle imprese) al Consiglio ECOFIN, SN 1401/99, 23.11.1999.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 2.

- (21) Soltanto tre società hanno effettivamente richiesto l'esenzione per i dividendi rimpatriati allo scopo di finanziare piani di investimento per i quali è stato rilasciato un certificato di esenzione.
- (22) Al momento della concessione degli sgravi non è stato condotto alcun accertamento sulle passate operazioni di rimpatrio dei dividendi delle società interessate. Si ignora se i dividendi esentati sarebbero stati rimpatriati in assenza di sgravi.
- (23) Ad una delle principali multinazionali irlandesi nel settore manifatturiero, operante anche nei settori della silvicoltura, del turismo e dei servizi finanziari, nel periodo compreso fra il 1988 e il 1996 sono stati rilasciati, in sette diverse occasioni, vari certificati per un ammontare complessivo di dividendi pari a 99 milioni di IEP rimpatriati da controllate ubicate negli Stati Uniti. I piani approvati riguardavano vari investimenti, fra i quali:
- nuovi macchinari, impianti, attrezzature, veicoli e software;
 - silvicoltura;
 - alcune società del gruppo, sotto forma di apporti di capitale;
 - un nuovo hotel con club di golf;
 - un club di golf;
 - sviluppo edilizio (hotel e club di golf), per controbalanciare le perdite di avviamento;
 - un impianto di lavorazione del legno, per compensare le perdite di esercizio;
 - società del gruppo specializzate in servizi finanziari e una nuova società di servizi finanziari;
 - una speciale cassa mutua aziendale per la creazione di posti di lavoro;
 - software;
 - miglioramento di impianti, attrezzature, macchinari e software;
 - informatizzazione.
- (24) Ad un altro gruppo di società operante nel settore manifatturiero è stato rilasciato un certificato di esenzione per 10 milioni di IEP di dividendi provenienti da una controllata negli Stati Uniti. Il piano approvato riguardava i seguenti investimenti: costruzione di una nuova centrale del latte; costruzione di un nuovo caseificio; ristrutturazione totale di centri di macellazione e di disossamento ai fini della messa in conformità con le normative comunitaria e irlandese; ristrutturazione di un caseificio.
- (25) La banca irlandese ha usufruito di un certificato relativo a 125 milioni di IEP rimpatriati da una controllata con sede negli Stati Uniti. Il piano approvato riguardava la concessione di prestiti agevolati a vari settori commerciali nel quadro di vari programmi, ovvero:
- il cosiddetto Operational Programme for Small Business (programma operativo per le piccole imprese): questo programma prevedeva la concessione di prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori dei servizi, manifatturiero, alimentare e turistico per la costruzione o la ristrutturazione di locali, l'acquisto di impianti e macchinari nuovi o usati e la fornitura di capitale circolante a lungo termine;
 - prestiti concessi a progetti in alcuni centri balneari: trattasi di prestiti per investimenti di capitale in strutture ricettive e per la costruzione, il rinnovo e la ristrutturazione di strutture ricreative;
 - prestiti speciali per l'acquisto di quote latte: nel 2000 sono stati erogati fondi per l'acquisto di quote latte da parte degli agricoltori nell'ambito del Milk Quota Restructuring Scheme (piano di ristrutturazione delle quote latte) del ministero irlandese dell'Agricoltura;
 - piano di prestiti alle aziende: prestiti concessi a nuove imprese o ad imprese in fase di avviamento nel periodo 1994-2001;
 - prestiti destinati a varie iniziative statali: sono stati concessi fondi per lo sviluppo e la sistemazione rurale nella regione dell'Upper Shannon (costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali), la costruzione o la ristrutturazione di case di cura e lo sviluppo della flotta irlandese per la pesca del coregone;
 - due fondi di capitali di rischio.
- (26) L'azienda per la quale non è stato possibile stabilire se l'agevolazione concessa sia stata effettivamente richiesta opera nel settore delle attività ricreative. Il piano di investimento riguardava lo sviluppo di un club di golf e di villette di vacanza. L'esenzione è stata applicata soltanto a 0,15 milioni di IEP di dividendi: il progetto è stato per la maggior parte finanziato da altre fonti.

Sezione 847

(27) Sono stati rilasciati soltanto tre certificati. In un caso gli sgravi riguardavano filiali ubicate in vari paesi, sebbene siano state create filiali soltanto in quattro paesi: Germania, Italia, Repubblica Sudafricana e Giappone. Il certificato è stato rilasciato nel luglio 1999 ma l'esenzione vigeva dal 1996.

(28) Negli altri due casi l'esenzione non è mai stata effettivamente richiesta, in un caso in quanto non sarebbe stata dovuta alcuna imposta marginale e nell'altro caso perché le filiali estere in questione non sono mai state create.

Legittimo affidamento

- (29) Le aziende potrebbero invocare il loro legittimo affidamento sulla fruizione degli sgravi per i quali erano state considerate ammissibili a norma di legge, poiché hanno appreso soltanto di recente che le misure in oggetto non avevano ricevuto alcuna autorizzazione nel quadro della normativa sugli aiuti di Stato. Le aziende hanno presentato i rispettivi piani, hanno ricevuto i certificati e hanno sostenuto le spese di realizzazione dei piani convinte di avere diritto all'agevolazione a norma di legge in quanto certificate dalle autorità irlandesi. Le aziende non avrebbero ragionevolmente potuto prevedere una situazione in cui, in seguito a ingenti investimenti e a una creazione sostanziale di posti di lavoro, l'applicazione degli sgravi non avrebbe potuto seguire il suo corso. Il modo in cui le misure sono state modificate dal Finance Act 2001 — esclusione di nuove imprese dal beneficio dell'agevolazione di cui alla sezione 847 e abolizione degli sgravi di cui alla sezione 222 — conferma l'esistenza di un legittimo affidamento delle aziende.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (30) Dopo avere esaminato le osservazioni delle autorità irlandesi, la Commissione mantiene la sua posizione, espressa nella lettera inviata l'11 luglio 2001⁽⁷⁾ all'Irlanda per avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, sostenendo che il regime in esame costituisce un aiuto al funzionamento illegale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione riportata in appresso, la Commissione esamina esplicitamente il regime in oggetto scomponendolo nelle due singole misure descritte nelle sezioni 222 e 847 del Taxes Consolidation Act 1997. Tale valutazione non intende vagliare i singoli aiuti concessi a particolari imprese nell'ambito delle due misure. Nessun caso è stato notificato alla Commissione con tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione potesse valutarlo. La Commissione è costretta, per la natura stessa delle due misure, a condurre un esame generale e astratto sull'eventuale esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, e sulla questione della compatibilità di detto aiuto. Pertanto tutti gli elementi necessari per valutare se il regime Foreign Income comporti un aiuto di Stato e se sia compatibile con il mercato comune sono contenuti nel regime medesimo. Lo stesso trattato, come pure il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato⁽⁸⁾ e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee⁽⁹⁾ autorizzano la Commissione a condurre tale esame. Pertanto la Commissione non esaminerà formalmente l'applicazione delle misure in ciascun singolo

caso. La Commissione non conosce l'identità dei beneficiari del regime, né tutte le informazioni pertinenti ogni singolo caso.

Esistenza dell'aiuto di Stato

- (31) La Commissione prende atto delle osservazioni delle autorità irlandesi riguardo alla valutazione del regime Foreign Income eseguita dal gruppo «Codice di condotta». Tuttavia tale valutazione non ha alcuna influenza sulla valutazione oggettiva dell'esistenza o meno di un aiuto di Stato.
- (32) Per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, una misura deve rispondere ai seguenti quattro criteri:
- (33) In primo luogo la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che riduca i costi da essi normalmente sostenuti nel corso della loro attività. Tanto i crediti di imposta quanto gli esoneri d'imposta sono meccanismi atti ad evitare la doppia tassazione dei redditi delle società. Quando viene concesso un credito d'imposta per versamenti effettuati all'estero, le imposte sui redditi pagate nella giurisdizione straniera sono dedotte dall'ammontare dell'imposta gravante su quei redditi nella giurisdizione fiscale nazionale, entro il limite dell'imposta nazionale dovuta. Viceversa quando il reddito estero è esentato, non è dovuta l'imposta nazionale sulle società. Pertanto laddove l'imposta nazionale dovuta è superiore all'imposta pagata nella giurisdizione straniera, in regime di credito di imposta è dovuta un'ulteriore imposta mentre in regime di esenzione non è dovuta alcuna imposta supplementare. Di conseguenza se è concessa una specifica esenzione fiscale sul reddito estero in un regime che generalmente prevede il credito d'imposta, tale esenzione costituisce un vantaggio fiscale e riduce l'onere fiscale della società beneficiaria.
- (34) In base al punto 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese⁽¹⁰⁾ (in appresso denominata «la Comunicazione»), il vantaggio fiscale può essere concesso mediante vari tipi di riduzione dell'onere fiscale della società e, in particolare, mediante una riduzione dell'ammontare dell'imposta. Il regime Foreign Income soddisfa chiaramente questo criterio. Esentando il reddito e gli utili di fonte estera da qualsiasi imposizione in Irlanda, le società interessate e i rispettivi gruppi di appartenenza sono esentati, entro il limite dell'importo che sarebbe altrimenti applicabile, dall'imposta supplementare dovuta in seguito all'applicazione del credito di imposta generalmente previsto. Il regime non costituisce una misura tecnica applicabile indistintamente a tutte le imprese, del tipo previsto dal punto 13 della Comunicazione.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁸⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁹⁾ Sentenze della Corte, del 14 ottobre 1987, nel procedimento 248/84 Germania contro Commissione [1987] Racc. 4013, paragrafi 17-18; 5 ottobre 1994 nel procedimento C-47/91 Repubblica italiana contro Commissione [1994] Racc. I-4635, paragrafi 20-21; 17 giugno 1999 nel procedimento C-75/97 Belgio contro Commissione [1999] Racc. I-3671, paragrafo 48; 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Repubblica italiana e Sardegna Lines contro Commissione [2000] Racc. I-8855, paragrafo 51.

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 3.

- (35) L'osservazione secondo la quale, se i dividendi non fossero rimpatriati in Irlanda, non sorgerebbe alcun debito di imposta in relazione alle controllate estere non cambia il fatto che la misura concede un vantaggio fiscale ai beneficiari. Il fatto che il vantaggio fiscale sia conferito per incoraggiare un preciso comportamento non può influenzare l'analisi oggettiva volta a stabilire se la misura costituisca o meno aiuto di Stato.
- (36) In secondo luogo il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. La concessione di una riduzione d'imposta, come quella conferita alle società dalle autorità irlandesi in virtù del regime Foreign Income, comporta una perdita di gettito fiscale che, ai sensi del punto 10 della comunicazione, è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.
- (37) In terzo luogo la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Come è spiegato al punto 11 della Comunicazione, questo criterio è soddisfatto se la società beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi fra Stati membri. Le società beneficiarie dell'esenzione fiscale prevista dal regime Foreign Income fanno necessariamente parte di gruppi internazionali con controllate o filiali all'estero. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità irlandesi, è chiaro che almeno alcune delle società interessate o alcuni dei loro gruppi di appartenenza erano attivi in settori soggetti a scambi intracomunitari.
- (38) Infine la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Sono beneficiarie della misura soltanto quelle società che abbiano ottenuto un certificato di esenzione in conformità degli specifici requisiti della sezione 222 o della sezione 847 (cfr. i suddetti paragrafi 7-12). Le disposizioni di legge a tale riguardo sono assai restrittive. Di conseguenza il regime Foreign Income non può essere considerato una misura di carattere generale bensì una misura che conferisce un vantaggio selettivo a quelle poche società che soddisfano i suoi requisiti e, come tale, costituisce un regime di aiuti di Stato.
- (39) Tuttavia, nonostante questa valutazione generale del regime in oggetto, la Commissione nota, nei commenti delle autorità irlandesi, che non possono essere rilasciati

nuovi certificati di esenzione e che soltanto una delle tre società a cui è stato rilasciato un certificato di esenzione in virtù della sezione 847 si è di fatto avvalsa dell'esonerazione. La Commissione nota inoltre che nell'esercizio fiscale in corso l'imposta sulle società è pari al 12,5 % e che, in linea di massima, tale aliquota è inferiore a quelle applicate nei paesi in cui sono stabilite le filiali della società in questione. Pertanto la Commissione riconosce che, date le attuali circostanze, l'esenzione di cui alla sezione 847 non conferisce più alcun vantaggio alle società a cui sono stati rilasciati certificati di esenzione. Di conseguenza, con riferimento a tali società, la misura non rientra più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Compatibilità

- (40) Poiché il regime Foreign Income costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3.
- (41) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, che riguardano gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi ad alcune regioni della Repubblica federale di Germania non si applicano in questo caso.
- (42) La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), autorizza gli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave forma di sottoccupazione.
- (43) Nelle loro osservazioni, le autorità irlandesi sostengono che il regime Foreign Income costituisce un aiuto all'investimento piuttosto che un aiuto al funzionamento, che tutti gli investimenti che hanno beneficiato di un aiuto in base alla misura descritta nella sezione 222 sono stati effettuati entro la fine del 1999, in un periodo in cui l'intera Irlanda era considerata una regione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e che tutte le domande e le certificazioni previste dalla sezione 847 sono state anch'esse finalizzate entro la fine del 1999.

(44) A prima vista la sezione 222 sembrerebbe descrivere una misura di aiuto all'investimento. Tuttavia nulla di quanto contenuto nella legislazione vigente o nelle informazioni fornite dalle autorità irlandesi indica che i criteri di concessione degli sgravi fiscali sono conformi agli orientamenti sugli aiuti regionali vigenti all'epoca⁽¹¹⁾. Tenendo presente che, in base a tali orientamenti, l'aiuto deve essere concesso per l'investimento iniziale o per la creazione di posti di lavoro, la Commissione nota che, secondo l'Irlanda, gli sgravi fiscali sono stati concessi in relazione, fra l'altro, a capitale circolante, perdite di avviamento e di esercizio, apporti di capitale, miglioramento di impianti, macchinari e software e opere di ristrutturazione. In linea con la prassi costante della Commissione in precedenti decisioni, nessuno di questi è normalmente ritenuto un investimento iniziale o una misura di creazione di posti di lavoro ammissibile all'aiuto di Stato. Analogamente la Commissione nota che la sezione 222 prevede sgravi fiscali non solo per la creazione di posti di lavoro ma anche per il mantenimento dell'occupazione, come confermano le informazioni fornite dall'Irlanda in merito all'applicazione pratica della sezione 222. Anche in questo caso nulla di quanto contenuto nelle leggi vigenti o nelle informazioni fornite dalle autorità irlandesi dimostra l'esistenza di opportuni meccanismi di controllo volti a garantire la conformità con altre norme relative agli aiuti di Stato, in particolare gli aiuti destinati a settori sensibili, gli aiuti alle aziende in difficoltà e il cumulo degli aiuti. In particolare la Commissione nota che è stata concessa un'agevolazione per la produzione e la trasformazione di prodotti inclusi nell'elenco di cui all'allegato I del trattato CE e per operazioni che, secondo le autorità irlandesi, non sarebbero state altrimenti sostenibili sul piano economico.

(45) La Commissione conclude pertanto che la sezione 222 concede un aiuto al funzionamento a quelle società a cui è stata concessa l'esenzione fiscale dei dividendi rimpatriati da controllate estere. L'aiuto al funzionamento può essere concesso nei settori contemplati dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché soddisfatti rigorose condizioni. In particolare l'aiuto deve essere limitato nel tempo e destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese situate in tali regioni⁽¹²⁾. Sebbene gli aiuti concessi in base alla sezione 222 siano, in linea di principio, limitati ad un periodo massimo di tre anni, nulla di quanto contenuto nelle leggi vigenti o nelle informazioni fornite dall'Irlanda dimostra che lo sgravio fiscale concesso sia destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese situate in Irlanda. A tale riguardo la Commissione nota che la misura è di portata limitata. Anziché contribuire a superare gli svantaggi strutturali cui sono confrontate in generale le imprese in Irlanda, tale misura è rivolta ad un gruppo assai ristretto di aziende che possiedono controllate estere in alcune giurisdizioni fiscali ove il livello di imposizione complessivo è infe-

riore a quello applicato in Irlanda. È difficile stabilire quali fossero gli eventuali svantaggi strutturali di tali imprese. Sembra inoltre che, almeno in alcuni casi, l'aiuto concesso mediante l'esenzione d'imposta non sia stato un fattore determinante per stabilire se gli investimenti sarebbero stati attuati. La Commissione nota inoltre che gli investimenti sostenuti dalla misura possono essere effettuati indirettamente attraverso la sottoscrizione di azioni di una società che successivamente attuerà l'investimento. Tuttavia non è chiaro se questo meccanismo funga da incentivo per la creazione o per il mantenimento di posti di lavoro. Perché ciò avvenga, le autorità irlandesi dovrebbero essere certe che, in assenza della specifica sottoscrizione azionaria, l'investimento non sarebbe effettuato e che la sottoscrizione azionaria avrebbe luogo soltanto in caso di concessione degli sgravi. Nulla di quanto contenuto nelle leggi vigenti o nelle informazioni fornite dall'Irlanda dimostra l'esistenza di tali meccanismi di controllo.

(46) Come indicato al paragrafo 30, la Commissione si astiene da qualsiasi valutazione specifica volta a stabilire se nelle singole esenzioni concesse in virtù del regime Foreign Income sia contenuto un elemento di aiuto, o se tali esenzioni siano compatibili. Tuttavia con riferimento alla banca cui è stata concessa l'esenzione in base alla sezione 222, la Commissione formula le seguenti osservazioni. A prescindere dalla finalità perseguita con l'applicazione dei dividendi rimpatriati, lo sgravio fiscale deve essere considerato un aiuto al funzionamento concesso alla banca in questione. Sebbene parte dell'aiuto sia stato trasferito dalla banca ai suoi clienti nel quadro della concessione di nuovi prestiti, incrementando le risorse destinate al credito bancario l'agevolazione avrebbe rafforzato la posizione competitiva della banca stessa e del relativo gruppo internazionale di appartenenza. La Commissione nota inoltre che non sono stati istituiti opportuni controlli per garantire che i prestiti della banca erogati in base al piano di investimento approvato siano conformi alle norme pertinenti sugli aiuti di Stato. A titolo di esempio, la Commissione osserva, in linea con precedenti decisioni, che gli aiuti di Stato per l'acquisto delle quote latte sono incompatibili con il mercato comune⁽¹³⁾.

(47) La Commissione nota, nei commenti dell'Irlanda, che lo sgravio fiscale di cui alla sezione 847, una volta concesso, si applica su base continuativa se le condizioni continuano ad essere soddisfatte e che a tutt'oggi non esiste un termine ultimo per beneficiare degli sgravi già concessi. La Commissione nota inoltre che, in base al disposto della sezione 847, una delle condizioni per l'agevolazione è che il mantenimento dell'occupazione creata deve dipendere dallo svolgimento delle attività commerciali all'estero per le quali è concessa l'esenzione. È pertanto chiaro che, anziché concedere un aiuto all'investimento, la sezione 847, concepita in un periodo in

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali: GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

⁽¹²⁾ Punto 6, primo trattino, della comunicazione del 1988 sugli aiuti regionali.

⁽¹³⁾ Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione 1996/616/CE, GU L 274 del 26.10.1996, pag. 26 e 2002/411/CE, GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 49.

cui l'aliquota dell'imposta sulle società in Irlanda era molto più alta di quella attuale, ha costituito una misura di aiuto al funzionamento, i cui benefici sarebbero cessati non appena tale misura fosse stata abolita. Poiché gli sgravi fiscali concessi in base alla sezione 847 sono stati applicati in maniera continuativa e a tempo indeterminato, essi non soddisfano il requisito secondo cui l'aiuto eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), deve essere limitato nel tempo ⁽¹⁴⁾.

(48) Secondo l'Irlanda, il piano di investimento dell'unica società che ha richiesto l'esenzione di cui alla sezione 847 «era stato approntato nel settembre 1994 e le autorità irlandesi si erano impegnate, nel dicembre 1994, a introdurre lo sgravio in questione». A tale riguardo, considerate le circostanze e dato che lo sgravio previsto dalla sezione 847 è di portata limitata ed è stato fruito in un numero assai modesto di casi, la Commissione osserva che un singolo aiuto ad hoc concesso ad un'unica impresa oppure aiuti limitati ad un solo settore di attività possono avere una incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato interessato e che i loro effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati nell'ottica degli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁵⁾.

(49) In base al punto 33 della Comunicazione, per potere essere considerati compatibili con il mercato comune, gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di particolari regioni devono essere proporzionali e mirati rispetto agli obiettivi perseguiti. Le autorità irlandesi hanno fornito prove insufficienti a dimostrare che la sezione 222 o la sezione 847 soddisfano tali requisiti. Sono pervenute pochissime domande di aiuto. In alcuni casi l'esenzione non è stata pienamente fruita, in quanto incidentale rispetto all'esecuzione del piano di investimento, oppure l'investimento non è stato effettuato. Le autorità irlandesi hanno inoltre ammesso che, nonostante la concessione degli sgravi, negli ultimi anni le richieste di esenzione pervenute sono state poche o del tutto assenti. La Commissione nota inoltre che le società operanti nel settore dei servizi finanziari potevano accedere ad entrambe le misure. In precedenti decisioni, in conformità del punto 33 della Comunicazione, la Commissione ha costantemente escluso i servizi finanziari dal campo di applicazione degli aiuti al funzionamento ⁽¹⁶⁾.

(50) Pertanto gli sgravi fiscali di cui alle sezioni 222 e 847 non possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(51) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), non si applicano al regime Foreign Income. Tale regime non persegue l'obiettivo di promuovere la realiz-

zazione di un importante progetto di comune interesse europeo né di porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia irlandese. Esso, inoltre, non è destinato a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(52) Infine il regime Foreign Income deve essere esaminato alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che autorizza gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Come esplicitato nei paragrafi 43-46, i vantaggi fiscali concessi dal regime Foreign Income costituiscono aiuti al funzionamento, i cui benefici cessano con l'interruzione degli aiuti. In base alle precedenti decisioni della Commissione, siffatti aiuti non possono essere considerati tali da favorire lo sviluppo di talune attività o regioni economiche.

(53) Le autorità irlandesi non hanno cercato di sostenere che il regime Foreign Income è conforme agli orientamenti sugli aiuti all'occupazione ⁽¹⁷⁾ in base ai quali alcune misure di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La Commissione nota tuttavia che, poiché la sezione 222 si prefigge il mantenimento dell'occupazione, la misura non concede aiuti ad un'impresa per incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti, calcolando la sovvenzione con riferimento al numero di lavoratori occupati al momento della concessione dell'aiuto. Poiché tanto la sezione 222 quanto la sezione 847 si prefiggono la creazione di posti di lavoro, nessuna delle due stabilisce che l'importo di aiuto per lavoratore debba essere giustificato, né che l'aiuto non debba rappresentare una proporzione eccessiva dei costi di produzione dell'impresa. Il regime Foreign Income non può pertanto essere considerato rientrante nel campo di applicazione degli orientamenti sugli aiuti all'occupazione.

Legittimo affidamento e recupero

(54) Quando l'aiuto di Stato concesso illegalmente risulta incompatibile con il mercato comune, la naturale conseguenza è che tale aiuto debba essere recuperato dai beneficiari ⁽¹⁸⁾. Attraverso il recupero dell'aiuto, la posizione competitiva esistente prima della concessione dell'aiuto viene, per quanto possibile, ripristinata. Tuttavia l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) 659/1999 ⁽¹⁹⁾ stabilisce che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». La giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della

⁽¹⁴⁾ Punto 6, primo capoverso, della comunicazione del 1988 sugli aiuti regionali.

⁽¹⁵⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9; cfr. titolo 2.

⁽¹⁶⁾ Cfr., ad esempio, l'articolo 2 della decisione della Commissione riguardante il regime fiscale nelle Azzorre, SG (2002) 233143.

⁽¹⁷⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

⁽¹⁸⁾ Cfr., ad esempio, la causa C-169/1995, Spagna contro Commissione Racc. [1997] I 135, paragrafo 47.

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 8.

Commissione hanno stabilito che laddove, come risultato delle azioni della Commissione, il beneficiario di una misura faccia legittimo affidamento sul fatto che l'aiuto è stato concesso in accordo con il diritto comunitario, un'ingiunzione di recupero dell'aiuto violerebbe un principio generale del diritto comunitario.

- (55) Nella sentenza sulla causa *Van den Bergh en Jurgens* ⁽²⁰⁾, la Corte ha decretato quanto segue:

«Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l'operatore economico prudente e accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.»

- (56) Nel caso in esame, la Commissione nota che il regime introdotto in Belgio dall'Arrêté royal n. 187 del 30 dicembre 1982 relativo al trattamento fiscale dei centri di coordinamento ⁽²¹⁾, proprio come il regime irlandese Foreign Income, è una misura che ha un'incidenza sulla tassazione delle multinazionali e riguarda norme dirette ad evitare la doppia imposizione. Nella sua decisione del 2 maggio 1984, la Commissione ha ritenuto che il regime belga non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE (attualmente articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE). Anche se tale decisione non è stata pubblicata, il fatto che la Commissione non avesse sollevato obiezioni nei confronti del regime belga riguardante i centri di coordinamento è stato reso noto sia nella 14^a Relazione sulla concorrenza sia nella risposta ad una interrogazione parlamentare ⁽²²⁾. In particolare nella sua risposta la Commissione dichiarava che tali norme non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE (attualmente articoli 87 e 88 del trattato CE).

- (57) Di conseguenza la Commissione riconosce che i beneficiari delle misure erano in diritto di fare legittimo affidamento sul fatto che le misure non costituissero aiuto di Stato. Tali considerazioni impediscono pertanto alla Commissione di ricorrere a un'ingiunzione di recupero di qualsiasi aiuto concesso.

VI. CONCLUSIONI

- (58) La Commissione constata che l'Irlanda ha dato illegalmente esecuzione al regime Foreign Income descritto nelle sezioni 222 e 847 del Taxes Consolidation Act

1997. La Commissione conclude che gli sgravi fiscali in questione hanno costituito un regime di aiuti al funzionamento che non rientrava in nessuna delle deroghe al divieto degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e sono pertanto incompatibili con il mercato comune. La Commissione nota che la sezione 222 è stata in realtà soppressa e che da quando è stata introdotta la sezione 847, l'aliquota dell'imposta sulle società è diminuita in misura tale che la sezione 847 non costituisce più aiuto di Stato per le società che attualmente ne beneficiano. La Commissione conclude inoltre che, in ordine agli aiuti concessi in virtù delle sezioni 222 e 847, i beneficiari erano in diritto di fare legittimo affidamento sul fatto che il regime irlandese Foreign Income non costituisse aiuto di Stato. Pertanto la Commissione non richiede il recupero degli eventuali aiuti concessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato, sotto forma di esoneri fiscali, al quale l'Irlanda ha dato esecuzione illegalmente, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, attraverso la sezione 41 del Finance Act 1988 e la sezione 29 del Finance Act 1995, consolidate nelle sezioni 222 e 847 del Taxes Consolidation Act 1997, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

I certificati di esenzione fiscale emessi in virtù della sezione 847 del Taxes Consolidation Act 1995 e tuttora vigenti non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 3

La Repubblica d'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽²⁰⁾ Causa C-265/85, *Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione* [1987] Racc. 1155, paragrafo 44.

⁽²¹⁾ *Moniteur belge*, 13.1.1983 (Dossier n. 1982-12-30/69).

⁽²²⁾ Interrogazione scritta n. 1735/90, GU C 63 dell'11.3.1991, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2003

che abroga la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi

[notificata con il numero C(2003) 2889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 paragrafo 1,vista la decisione 2002/75/CE della Commissione, che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato da paesi terzi ⁽²⁾, in particolare il considerando 8,

considerando quanto segue:

- (1) Le analisi di partite di anice stellato (*illicium verum*) originarie di alcuni paesi terzi avevano rivelato la presenza della varietà botanica nota come anice stellato giapponese (*illicium anisatum*), scientificamente considerata altamente tossica e quindi inidonea al consumo umano.
- (2) Alla presenza di anice stellato giapponese erano stati ricollegati alcuni casi di intossicazione alimentare nella Comunità.
- (3) Pertanto, conformemente all'articolo 10, della direttiva 93/43/CEE, la Commissione ha adottato la decisione 2002/75/CE che impone speciali condizioni all'importazione di anice stellato al fine di garantire che l'anice stellato importato da paesi terzi e destinato al consumo umano non contenga anice stellato giapponese.
- (4) I controlli e le analisi effettuati in conformità alle condizioni della decisione 2002/75/CE non hanno evidenziato nuovi casi di contaminazione e non è stato segnalato alcun caso di intossicazione.

(5) Le condizioni particolari previste per l'importazione di anice stellato non hanno quindi più ragione d'essere e la decisione della Commissione 2002/75/CE può venire abrogata.

(6) Gli Stati membri sono stati consultati in merito all'abrogazione della decisione 2002/75/CE conformemente all'articolo 10 della direttiva 93/43/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/75/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 33 del 2.2.2002, pag. 31.